



## **DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE**

**93 / 2019 del 13/03/2019**

**Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA VERIFICA DELLA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA DI RICONOSCIMENTO VOCALE DELL'ARRESTO CARDIACO IN CHIAMATA DI EMERGENZA SVILUPPATO DA CORTI**



---

**OGGETTO:** ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA VERIFICA DELLA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA DI RICONOSCIMENTO VOCALE DELL'ARRESTO CARDIACO IN CHIAMATA DI EMERGENZA SVILUPPATO DA CORTI

---

vista la seguente proposta di deliberazione n. 107/2019, avanzata dal Direttore della Unità Struttura Complessa Affari Generali e Legali

## **IL DIRETTORE GENERALE**

### **PREMESSO CHE:**

- l'art. 16 della L.R. 33/2009 e s.m.i attribuisce ad AREU, la gestione del servizio di soccorso sanitario extraospedaliero 118, comprensivo della gestione delle chiamate di emergenza sanitaria da parte della popolazione del territorio lombardo, mediante 4 Sale Operative Emergenza Urgenza (SOEU 118), sovra-provinciali, deputate alla ricezione delle chiamate, qualificazione dell'evento e coordinamento degli interventi di soccorso;
- la Regione ha promosso lo sviluppo di progetti di impiego di alte tecnologie anche in ambito sanitario (DGR X/1185/2013 e DGR X/5954);

### **CONSIDERATO CHE:**

- nell'aprile 2018 si è svolto a Lubjana (Slovenia) un incontro organizzato dall'Associazione europea dei numeri di emergenza (EENA), ONG con sede a Bruxelles che ha quale missione istituzionale il miglioramento delle risposte fornite dai servizi di emergenza per conto dei cittadini e, in particolare, di quelli legati all'utilizzo del servizio di Numero Unico Emergenza paneuropeo 112. EENA, infatti, si occupa di offrire momenti di incontro e confronto tra i diversi soggetti che operano nel sistema dell'emergenza urgenza, sia sviluppatori di tecnologie che di Enti, Ministeri ed altri soggetti pubblici e privati;
- nel contesto sopra descritto, AREU ha partecipato al predetto incontro per confrontarsi con altre organizzazioni con funzioni simili e per conoscere eventuali nuovi strumenti utili a migliorare le proprie performance;
- al medesimo incontro ha partecipato anche la società Corti ApS con sede legale in Copenaghen, presentando la propria tecnologia che permette, dall'ascolto in tempo reale delle conversazioni telefoniche, il riconoscimento di chiamate di emergenza che trattano di arresti cardiaci extra-ospedaliero e altre condizioni mediche critiche;

**DATO ATTO** che CORTI ApS ha manifestato la volontà di collaborare con AREU alla predisposizione di un sistema di riconoscimento vocale delle chiamate aventi carattere di telefonata di emergenza sanitaria per arresto cardiaco in corso (nota prot. AREU 2019/1860);

### **CONSIDERATO CHE:**

- la collaborazione tra AREU e CORTI ApS consiste nella prova della piattaforma sviluppata da Corti ApS stessa per l'analisi vocale con Intelligenza Artificiale (AI) applicata alle conversazioni audio nell'ambito dell'emergenza, con particolare riguardo agli arresti cardiaci extra-ospedalieri;

- a tale fine, le Parti si impegnano in un programma che prevede 2 distinte fasi: la prima, volta a consentire al sistema di intelligenza artificiale sviluppato da CORTI ApS di abituarsi/imparare la lingua italiana e la seconda, attuabile solo in caso di positivo esito della precedente, dedicata alla prova della bontà del sistema stesso nella fase di individuazione delle chiamate qualificate come richieste di intervento del soccorso per arresto cardiaco, effettuate direttamente dal soggetto colto da malore.

In tale contesto le Parti, rispettivamente, si impegnano a:

- AREU: fornire a CORTI ApS numero 100 ore di telefonate di emergenza urgenza per abituare la piattaforma alla lingua italiana (FASE 1) e un successivo lotto di numero 100 ore di telefonate aventi le caratteristiche, per il 50%, di chiamate di emergenza per arresto cardiaco effettuate direttamente dal soggetto colto da malore e per il restante 50% di chiamate di emergenza, al fine di verificare la capacità del sistema di riconoscerne e identificarle correttamente, precisando che il secondo lotto verrà reso disponibile solo ed esclusivamente a fronte di positivi riscontri al termine della fase 1;
- CORTI Aps: a trattare tutte le chiamate rientranti nel monte ore sopra descritto esclusivamente per le finalità indicate dall'accordo di collaborazione, a dare riscontro formale - con cadenza mensile - ad AREU in ordine sia alla Fase 1 che alla Fase 2, a restituire tutto il monte ore di chiamate ricevute, dando comunicazione contestuale dell'avvenuta integrale cancellazione delle stesse e impossibilità di fruirne ulteriormente da parte di CORTI stessa e, infine, in caso di esito positivo della sperimentazione a consentire ad AREU di testare, senza oneri e senza impegno di acquisto futuro, provare il sistema di IA sul sistema operativo in uso ad AREU per la gestione delle chiamate di emergenza;

**DATO ATTO** che dalla sottoscrizione dell'accordo di collaborazione non derivano oneri a carico del bilancio aziendale, né per l'attuazione della prima fase del programma né per la successiva ed eventuale fase 2;

**ULTERIORMENTE CONSIDERATO CHE:**

- lo svolgimento dell'accordo di collaborazione prevede l'utilizzo di chiamate al servizio 118 di soccorso sanitario di emergenza urgenza, sia generiche che aventi caratteristiche di chiamata per arresto cardiaco, con conseguente necessità, per CORTI Aps di trattare dati personali cui AREU è Titolare;
- in tale contesto AREU, quale Titolare del Trattamento (art. 27 del Regolamento (UE) 2016/679), deve nominare CORTI Aps come Responsabile del Trattamento, ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 e che CORTI ApS si impegna a non divulgare né diffondere in qualsiasi modo o con qualunque forma le telefonate che verranno consegnate, nonché a rispettare tutte gli adempimenti a carico della stessa derivanti dall'Atto di nomina di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali, in allegato al presente provvedimento;

**DATO ATTO** che l'accordo ha durata sino al 01.09.2019, con possibilità per le parti di valutare la prosecuzione della collaborazione, previa istanza motivata da parte delle Strutture aziendali impegnate nell'accordo rivolta alla Direzione Strategica di AREU ed acquisizione del parere favorevole da parte della stessa;

**RITENUTO** che la verifica della presenza di novità tecnologiche sviluppate nell'ambito del soccorso sanitario risulta utile e proficua per AREU nell'ottica di implementare una

risposta sempre più adeguata alle situazioni di emergenza urgenza sanitaria a beneficio della popolazione di riferimento;

**PRESO ATTO** della dichiarazione, di seguito allegata quale parte integrante e sostanziale della deliberazione, resa dal Proponente del procedimento che attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

**ACQUISITI** i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario facente funzioni, giusto provvedimento deliberativo di nomina n. 11/2019, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

### **DELIBERA**

Per tutti i motivi in premessa indicati e integralmente richiamati:

1. di approvare il testo dell'accordo di collaborazione per la verifica della funzionalità del sistema di riconoscimento vocale dell'arresto cardiaco in chiamata di emergenza sviluppato da CORTI ApS, autorizzandone la sottoscrizione;
2. di approvare il testo dell'Atto di nomina di Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 nei confronti di CORTI ApS, autorizzandone la sottoscrizione;
3. di prevedere che il predetto accordo di collaborazione abbia durata sino al 01.09.2019;
4. di stabilire che, al termine della durata della collaborazione, le parti di valutare la prosecuzione della stessa, previa istanza motivata da parte delle Strutture aziendali impegnate nell'accordo rivolta alla Direzione Strategica di AREU ed acquisizione del parere favorevole da parte della stessa;
5. di dare mandato alla SC Sistemi informativi e alla Direzione Medica di AREU di porre in essere gli adempimenti di competenza per lo svolgimento dell'accordo di collaborazione, di procedere alla consegna del monte ore di chiamate previste e di procedere alle verifiche mensili dei rapporti di funzionalità trasmessi da CORTI ApS e di condividerli con la Direzione Strategica;
6. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
7. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del presente procedimento è il Dott. Andrea Albonico, Direttore SC Affari Generali e Legali;
8. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Azienda, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).



La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Luca Filippo Maria Stucchi

Il Direttore Sanitario Claudio Mare

Il Direttore Generale Alberto Zoli

Il/La proponente del provvedimento Andrea Albonico

**ATTO NOMINA RESPONSABILE ESTERNO DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
ED APPARTENENTI A CATEGORIE PARTICOLARI DI DATI  
NELL'AMBITO DELL'ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA PROVA DI  
FUNZIONALITA' DEL SISTEMA DI RICONOSCIMENTO CHIAMATE DI EMERGENZA  
PER ARRESTO CARDIACO EXTRA-OSPEDALIERO DI CORTI**

**(art. 28 Regolamento UE 679/2016 e art. 29 D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196)**

**TRA**

**Azienda Regionale Emergenza Urgenza** con sede legale in Via Alfredo Campanini n. 6, 20124 Milano, partita IVA 03128170135, rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, nato a Forlì il 28.03.1955, nella sua qualità di Direttore Generale pro-tempore e legale rappresentante,

**E**

**CORTI ApS**, con sede legale in via Store Strandstraede n.21, 1th, 1255 Copenhagen, Danimarca, identificativo CVR 35669825, rappresentata da Andreas Cleve, nato a Copenhagen il 04.11.1986, nella sua qualità di Direttore Generale e legale rappresentante.

congiuntamente definite Parti

**Premesso che**

- AREU è un'Azienda Sanitaria attivata con DGR VIII/6994 del 02.04.2008, con il compito di promuovere l'evoluzione del sistema di emergenza e urgenza sanitaria territoriale, e, inoltre, di implementare e rendere omogeneo nel territorio della Regione, il soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliera nonché di garantire l'operatività del servizio numero unico emergenza (NUE) 112;
- CORTI è un'azienda Danese fondata nel 2016 a Copenhagen e che fornisce innovativi sistemi di supporto decisionale in tempo reale ai dispatcher di emergenza attraverso l'intelligenza artificiale (AI);
- AREU e CORTI hanno sottoscritto un accordo avente ad oggetto la collaborazione nell'ambito della prova di funzionalità della piattaforma sviluppata da CORTI per il riconoscimento delle chiamate di emergenza che trattano arresti cardiaci extra-ospedalieri. L'accordo consta di 2 fasi autonome e distinte e, precisamente, nella Fase 1, AREU si impegna a consegnare a CORTI un monte ore di 100 ore di chiamate per valutare la capacità della piattaforma di CORTI di operare con la lingua italiana e, nella Fase 2, AREU consegna ulteriori 100 ore di chiamate di emergenza aventi, per il 50%, le caratteristiche di chiamate per arresto cardiaco, al fine di osservare la capacità del sistema CORTI di individuare e classificare correttamente le stesse come chiamate per arresto cardiaco;

**Considerato che**

- Nel contesto illustrato, ai sensi e per gli effetti dell'attuale normativa vigente in materia di protezione dei dati, AREU assume il ruolo di "Titolare del Trattamento" ai sensi e per gli effetti degli articoli 4 let. f) e 28 del Decreto Legislativo n. 196 del

2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito, per brevità, "Codice Privacy") e dell'articolo 4.7 del Regolamento (UE) n. 679/2016 ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati", di seguito, per brevità, "RGPD") in quanto determina le finalità e i mezzi del trattamento stesso di dati personali rappresentati dai dati personali ed appartenenti a categorie particolari di dati delle persone che hanno effettuato chiamate di emergenza e chiamate di emergenza aventi le caratteristiche di chiamate per arresto cardiaco extraospedaliero;

- AREU intende incaricare CORTI dello svolgimento di talune attività di raccolta, trasmissione e registrazione che implicano il trattamento di dati personali ed appartenenti a categorie particolari di dati - e nominarla "Responsabile del Trattamento" ai sensi e per gli effetti degli articolo 4 let. g) e 29 del Codice Privacy e dell'articolo 28 del RGPD;
- AREU dispone che CORTI possa trattare i dati solo su consenso scritto, solamente per le finalità e nei luoghi indicati nel contratto e nel presente atto di nomina di Responsabile del Trattamento.

Tutto ciò premesso:

#### **Preliminarmente**

- Le Parti convengono che il presente Contratto è stipulato per garantire le opportune salvaguardie per la protezione della riservatezza e della sicurezza dei dati personali trasmessi dal Titolare del Trattamento al Responsabile del Trattamento (o appresi dal Responsabile del Trattamento durante lo svolgimento delle attività *sub* (C) dell'Allegato 1) al presente contratto) per essere trattati, previa autorizzazione del Titolare del Trattamento
- CORTI, quale Responsabile del trattamento, dichiara di essere in possesso delle garanzie sufficienti per mettere in atto le misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale da soddisfare i requisiti di cui al Regolamento UE 679/2016 e garantire la tutela dei diritti dell'interessato.
- Che il Responsabile per la protezione dati è contattabile ai seguenti recapiti:

#### **AREU:**

- E mail: [affari.generalilegali@areu.lombardia.it](mailto:affari.generalilegali@areu.lombardia.it);
- A/R all'indirizzo di Via Alfredo Campanini 6, 20124 Milano (MI), all'attenzione della SC Affari Generali e Legali.

#### **CORTI:**

- Email: [ac@corti.ai](mailto:ac@corti.ai); Email: [lm@corti.ai](mailto:lm@corti.ai)
- A/R all'indirizzo di via Store Strandstraede n.21, 1th, 1255 Copenhagen, Danimarca, all'attenzione di Andreas Cleve

Tutto ciò premesso e preliminarmente considerato, le Parti convengono quanto segue.

#### **Art. 1 PREMESSE**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

## **Art. 2 DEFINIZIONI**

Nel presente Contratto, salvo diversa esigenza richiesta dal contesto, le espressioni seguenti avranno i significati qui indicati:

“Allegato”:	indica un allegato al Contratto, di cui costituisce parte integrante;
“Addetto Autorizzato al Trattamento”:	si riferisce a chiunque agisca sotto l'autorità del Titolare del Trattamento o del Responsabile del Trattamento e che abbia accesso a dati personali (Art. 29 RGPD);
“Istruzioni”:	si riferiscono alle istruzioni che sono o saranno impartite dal Titolare al Trattamento al Responsabile del Trattamento per il Trattamento (Art. 28 RGPD);
“Violazione dei Dati Personali”:	indica una violazione della sicurezza che causi accidentalmente o illecitamente la distruzione, la perdita, l'alterazione, la divulgazione o l'apprendimento non autorizzati di dati personali trasmessi, archiviati o in qualsiasi modo elaborati.

Le espressioni “Titolare del Trattamento”, “Responsabile del Trattamento”, “Sub Responsabile”, “Interessato”, “Dati Personali” e “Trattamento” avranno il significato attribuito dal RGPD.

Salvo diversamente disposto, i riferimenti a premesse, allegati ed articoli si intendono alle premesse, agli allegati e agli articoli del Contratto e negli allegati, salvo diversamente specificato, i riferimenti a paragrafi si intendono ai paragrafi di quegli stessi allegati.

Nel Contratto i riferimenti a statuti, disposizioni di legge o leggi si intendono come riferimenti agli statuti, articoli alle disposizioni di legge o alle leggi come di volta in volta modificati, prorogati o promulgati. Salvo diversamente disposto, ogni riferimento alle espressioni “per iscritto” o “scritto” comprenderà i fax e tutte le forme tangibili di riproduzione visibile delle parole (quali a mero titolo esemplificato: e-mail, posta elettronica certificata etc.).

## **Art. 3 OGGETTO E AMBITO APPLICAZIONE DEL CONTRATTO**

Il trattamento dei dati ha ad oggetto l'utilizzo di chiamate di emergenza avente carattere di chiamata per arresto cardiaco extraospedaliero consegnate da AREU a CORTI per consentire alla piattaforma sviluppata da CORTI di abituarsi alla lingua italiana e, in una successiva fase, di verificare la funzionalità della stessa nel riconoscimento delle peculiarità delle chiamate per arresto cardiaco.

L'oggetto, le modalità e la finalità, nonché le categorie dei Dati Personali e gli Interessati, sono descritti nell'Allegato 1 (“Descrizione del Trattamento”), parte integrante e sostanziale del presente contratto.

In relazione ai servizi, il presente Contratto si applicherà:

- a tutti i Dati Personali inviati dal Titolare del Trattamento, o per suo conto, al Responsabile del Trattamento per il Trattamento;
- a tutti i Dati Personali, appresi dal Responsabile del Trattamento durante lo svolgimento della propria attività, per essere Trattati previa autorizzazione del Titolare del Trattamento;
- a tutti i Dati Personali comunque pervenuti al Responsabile del Trattamento, per conto del Titolare del Trattamento, per essere Trattati.

#### **Art. 4 TRATTAMENTO DEI DATI – IMPEGNI DI CARATTERE GENERALE DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

In adempimento dell'articolo 2 che precede, il Responsabile del Trattamento si impegna a trattare i Dati Personali oggetto del presente Contratto attenendosi ai termini e alle condizioni ivi inclusi; in particolare, il Responsabile del Trattamento dichiara e garantisce:

1) di trattare i Dati Personali in modo lecito, corretto e trasparente, esclusivamente per conto del Titolare del Trattamento, attenendosi sempre alle Istruzioni impartite dal Titolare del Trattamento nell'ambito del presente Contratto, nonché a tutte le leggi vigenti di protezione dei dati personali e unicamente ai fini (attinenti alla prestazione dei Servizi da parte del Responsabile del Trattamento) e con le modalità indicate, di volta in volta e per iscritto, dal Titolare del Trattamento e per nessun'altra finalità e in nessun altro modo, salvo che con il preventivo ed espresso consenso scritto del Titolare del Trattamento.

Eventuali istruzioni impartite verbalmente dovranno essere immediatamente confermate per iscritto. Se per qualsiasi motivo il Responsabile del Trattamento non potrà ottemperare a questa disposizione, lo stesso si impegna a informare immediatamente il Titolare del Trattamento circa tale impossibilità.

Qualora il Responsabile del Trattamento ritenga che attenendosi alle Istruzioni del Titolare del Trattamento violerebbe una legge vigente sulla protezione dei dati, il Responsabile del Trattamento dovrà comunicarlo senza indugio e per iscritto al Titolare del Trattamento;

2) tenere un registro dei trattamenti, distinto dal proprio, con i contenuti di cui all'art. 30, comma 2, del Regolamento UE;

3) che, nella propria area di responsabilità, articolerà la propria organizzazione aziendale interna in modo da garantire il rispetto degli obblighi specifici di protezione dei Dati Personali così come previsti dall'articolo 32 del RGPD. Il Responsabile del Trattamento adotterà i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari al fine di proteggere adeguatamente i Dati Personali trasferiti dal Titolare del Trattamento contro usi impropri e perdite, come stabilito dalla legge vigente in materia di protezione dei dati. L'Allegato 2 ("Descrizione dei Provvedimenti Tecnici e Organizzativi") qui accluso contiene una descrizione generale di tali provvedimenti tecnici e organizzativi.

Il Responsabile del Trattamento vigila costantemente sul rispetto di questi provvedimenti e, se del caso, si prodigherà nell'aggiornamento/adeguamento degli stessi e ne darà pronta comunicazione al Titolare del Trattamento;

4) garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali siano state nominate per iscritto, con inserimento nell'atto di nomina di specifica clausola che obblighi la persona autorizzata al rispetto della riservatezza dei dati trattati.

Il Responsabile sarà, altresì, tenuto a trasmettere le suddette nomine al Titolare e a

fornire alle persone autorizzate le istruzioni necessarie al corretto trattamento dei dati.

Il Responsabile, garantisce, altresì, che ciascuno dei suoi dipendenti/collaboratori/professionisti è informato degli obblighi di cui al presente contratto relativamente alla sicurezza e alla protezione dei dati;

- 5) di non divulgare i Dati Personali direttamente o indirettamente a persone, aziende, società o altri soggetti senza l'esplicito consenso scritto del Titolare del Trattamento, eccettuati quei dipendenti incaricati al Trattamento, Addetti Autorizzati al Trattamento e Sub Responsabili e vincolati dagli obblighi descritti negli articoli 3.5 o 3.6, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento;
- 6) nominare, solo in caso di rilascio di autorizzazione scritta ad opera del Titolare, altro Responsabile per l'esecuzione delle specifiche attività di trattamento effettuate per conto del Titolare sulla base del contratto; in tal caso il Responsabile deve stipulare apposito contratto che vincoli l'ulteriore Responsabile agli stessi obblighi in materia di protezioni di dati contenuti nel presente atto, prevedendo in particolare che nel contratto stipulato siano presenti garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del Regolamento UE 679/2016. In ogni caso qualora l'altro responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti del Titolare l'intera responsabilità;
- 7) assistere il Titolare nell'attività di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (in relazione a taluni trattamenti che, allorché prevedano l'uso di nuove tecnologie, possano per la natura, l'oggetto, il contesto e le finalità determinare un rischio elevato per i diritti e le libertà dell'interessato) e nell'attività di consultazione preventiva con l'autorità di controllo, tenendo conto della natura del Trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del Trattamento;
- 8) di non divulgare i Dati Personali direttamente o indirettamente a persone, aziende, società o altri soggetti senza l'esplicito consenso scritto del Titolare del Trattamento, eccettuati quei dipendenti incaricati al Trattamento, Addetti Autorizzati al Trattamento e Sub Responsabili e vincolati dagli obblighi descritti negli articoli 3.5 o 3.6, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento;
- 9) di collaborare con il Titolare del Trattamento attuando per quanto possibile gli opportuni provvedimenti tecnici ed organizzativi per l'adempimento dell'obbligo del Titolare del Trattamento di rispondere alle richieste di esercitare i diritti conferiti agli Interessati dalla legge vigente. Il responsabile può provvedere anche direttamente all'evasione delle richieste dell'interessato riferibili al trattamento dei dati oggetto di accordo, previa acquisizione di autorizzazione scritta del Titolare e previa consultazione con il Titolare medesimo;
- 10) avvertire, senza ingiustificato ritardo, il Titolare del Trattamento (inviando una comunicazione a mezzo PEC al seguente recapito )delle seguenti circostanze:
  - o richieste giuridicamente vincolanti di comunicazione dei Dati Personali inviate da un'autorità giudiziaria, salvo qualora la comunicazione sia vietata, ad esempio, da norme di diritto penale per salvaguardare il segreto di indagini giudiziarie;
  - o violazioni di leggi vigenti per la protezione dei dati o del presente Contratto, commesse dal Responsabile del Trattamento o da suoi dipendenti durante il Trattamento dei Dati Personali soggetti al trattamento del Titolare del Trattamento:
  - o una Violazione dei Dati Personali. Tale notifica dovrà specificare, tenuto conto della natura del Trattamento e delle informazioni a disposizione del Responsabile del Trattamento, qualsiasi informazione utile al fine di agevolare il Titolare del

Trattamento nel rispetto degli obblighi di comunicazione stabiliti dalla legge vigente (entro 72 ore dalla conoscenza della violazione). Qualora non fosse possibile comunicare contemporaneamente tutte le informazioni pertinenti, il Responsabile del Trattamento potrà inviarle a scaglioni, ma senza ingiustificati ritardi;

- o tutte le richieste pervenute direttamente dagli Interessati e rimaste senza risposta, salvo autorizzazione scritta del Titolare del Trattamento in tal senso;
- 11) mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi derivanti dal presente contratto e dal Regolamento UE 679/2016 ed in particolare informare il titolare nel caso in cui, a suo parere, ritenga che le istruzioni impartitegli violino il sopra citato Regolamento o altre disposizioni in materia di privacy e protezione dei dati, in ogni caso compiere quanto necessario per il corretto adempimento degli obblighi discendenti dal sopra citato Regolamento UE e dalle disposizioni vigenti in materia, consentendo e contribuendo alle attività di revisione, anche tramite ispezioni che il Titolare è autorizzato a compiere anche per mezzo di persona allo scopo espressamente incaricata, all'ulteriore fine di verificare l'adempimento agli obblighi discendenti dal presente atto:
- 12) procedere dietro espressa richiesta del Titolare alla cancellazione e/o restituzione dei dati personali trattati al termine della prestazione dei servizi relativa al trattamento effettuato;

CORTI mantiene l'integrità dei dati, senza alterazione, garantendo ad AREU che i dati ceduti dall'Azienda possono essere separati da qualsiasi altra informazione creata.

Il responsabile deve, altresì, attenersi a tutte le indicazioni ed i divieti specificamente indicati nell'allegato 1 al presente contratto.

#### **Art. 5 OBBLIGHI DEL TITOLARE DEL TRATTAMENTO DATI**

Il Titolare del Trattamento garantisce che (i) i Dati Personali che sono stati o saranno comunicati al Responsabile del Trattamento sono stati raccolti in conformità alla legge applicabile e (ii) che le comunicazioni di Dati Personali al Responsabile del Trattamento sono state o saranno eseguite in conformità alle disposizioni di legge applicabili e, se del caso, anche autorizzate dai relativi Interessati.

#### **Art. 6 DURATA DEL CONTRATTO DI NOMINA A RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO**

Il presente contratto di nomina ha durata dalla pari a quella dell'Accordo di collaborazione dal quale trae origine e decorre dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione, con esclusione del tacito rinnovo.

#### **Art. 7 RISOLUZIONE**

Il presente Contratto dovrà intendersi risolto automaticamente e di diritto alla data in cui il Titolare del Trattamento revocherà, con comunicazione scritta agli indirizzi indicati nell'atto di nomina, la nomina al Responsabile del Trattamento e, pertanto, quest'ultimo sarà sciolto dagli obblighi relativi ai Servizi.

CORTI non può risolvere il presente accordo senza previa comunicazione ed acquisizione del consenso scritto da parte di AREU.

In ogni caso, l'obbligo di mantenere la segretezza dei Dati Personali resterà in vigore in capo al Responsabile del Trattamento anche dopo la risoluzione del presente Contratto.

Immediatamente dopo la risoluzione del presente Contratto, il Responsabile del Trattamento dovrà consegnare al Titolare del Trattamento tutti i Dati Personali di quest'ultimi in proprio possesso oppure distruggerli, a scelta dei Titolari del Trattamento. Su richiesta del Titolare del Trattamento, il Responsabile del Trattamento dovrà confermare per iscritto di avere adempiuto a tali obblighi e di aver cancellato tutte le copie esistenti.

#### **Art. 8 NOMINA DEGLI ADDETTI AUTORIZZATI AL TRATTAMENTO**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 30 Codice Privacy e 29 RGPD, con il presente Contratto il Titolare del Trattamento autorizza il Responsabile del Trattamento ad avvalersi, tramite designazione formale, di propri Addetti Autorizzati al Trattamento per l'esecuzione dei Servizi e le finalità del Contratto.

La nomina degli Addetti Autorizzati da parte del Responsabile del Trattamento *sub* 7.1. dovrà (i) essere eseguita per iscritto, (ii) indicare l'ambito di Trattamento consentito e (iii) specificare le istruzioni del Trattamento che saranno impartite tenendo in considerazione i termini del presente Contratto nonché le Istruzioni.

Su richiesta del Titolare del Trattamento, il Responsabile del Trattamento metterà a disposizione del Titolare del Trattamento un elenco aggiornato degli Addetti Autorizzati al Trattamento per l'esecuzione dei Servizi.

Nessun Trattamento eseguito da un Addetto Autorizzato al Trattamento incaricato dal Responsabile del Trattamento libererà quest'ultimo dalle responsabilità legate agli obblighi impostigli dal presente Contratto e/o dalla legge, ma sarà da considerarsi interamente responsabile del lavoro e dell'operato svolto da ciascun proprio Addetto Autorizzato al Trattamento.

#### **Art. 9 NOMINA DEI SUB RESPONSABILI**

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 RGPD, il Titolare del Trattamento acconsente ed, in generale, autorizza il Responsabile del Trattamento ad incaricare altri *Sub* Responsabili. Attualmente il Responsabile del Trattamento ha incaricato i seguenti *Sub* Responsabili [CHE SONO COLORO CHE POSSONO INTERVENIRE SUI DATI PER ES. PER MANUTENZIONE O ALTRO]:

- TranscribeMe, Inc.

Con il presente Contratto il Titolare del Trattamento autorizza tali incarichi. Su richiesta del Titolare del Trattamento, il Responsabile del Trattamento metterà a disposizione del Titolare del Trattamento un elenco aggiornato dei *Sub* Responsabili ai fini della prestazione dei Servizi.

Il Responsabile del Trattamento comunicherà al Titolare del Trattamento i nomi dei nuovi *Sub* Responsabili prima di autorizzarli a Trattare i Dati Personali ai fini della prestazione dei Servizi. Il Titolare del Trattamento potrà esercitare il diritto di obiettare l'utilizzo di un nuovo *Sub* Responsabile da parte del Responsabile del Trattamento avvisandone tempestivamente e per iscritto il Responsabile del Trattamento entro dieci (10) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione del Responsabile del Trattamento.

Tutti i Trattamenti eseguiti da un *Sub* Responsabile dovranno esser condotti secondo i termini e condizioni inclusi in uno specifico contratto scritto concluso tra le parti che non sia meno restrittivo del presente Contratto. Nessun Trattamento eseguito da un *Sub* Responsabile libererà il Responsabile del Trattamento dalle responsabilità legate agli obblighi impostigli

dal presente Contratto ma sarà da considerarsi interamente responsabile del lavoro e dell'operato svolto da ciascun suo *Sub Responsabile*.

In ogni caso, il Responsabile del trattamento non può coinvolgere terze parti esterne che non rispettino i termini del contratto di collaborazione e del presente atto di nomina di responsabile, senza il consenso di AREU. Il consenso può essere negato senza motivazione alcuna. In caso di rilascio del consenso, viene richiesto ulteriore accordo di trattamento (art. 28, paragrafo 3).

#### **Art. 10 CONTROVERSIE – LINGUA E DIRITTO APPLICABILE ALL'ATTO DI NOMINA.**

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente contratto, la questione verrà, in prima istanza, definita in via stragiudiziale e con prevalenza della lingua italiana in tutti i casi di dubbia interpretazione.

Qualsiasi controversia, non risolvibile in via stragiudiziale, che dovesse sorgere tra le parti a proposito del presente Contratto, incluse, a titolo esemplificativo, quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia o risoluzione o ogni altro atto ad esse, comunque, connesso o da esso dipendente, sarà risolto dalla competente Autorità Giudiziaria che le parti individuano, in via esclusiva, nel Tribunale di Milano.

#### **Art. 11 DISPOSIZIONI VARIE**

Le variazioni del, o le integrazioni al, presente Contratto saranno valide esclusivamente se stipulate per iscritto e con il consenso scritto di entrambe le Parti.

L'eventuale invalidità originaria o sopravvenuta di una clausola del presente Contratto non influirà sulla validità delle altre clausole. In tale caso le Parti saranno tenute a collaborare ai fini della redazione di altre clausole che esprimano un risultato giuridicamente valido e commercialmente il più simile possibile a quello della clausola invalida. Si applicherà la suddetta regola anche per colmare eventuali lacune del Contratto.

Tutti gli obblighi imposti al Responsabile del Trattamento da disposizioni di legge o da decisioni delle autorità giudiziarie o di vigilanza non saranno modificati dal presente Contratto.

La presente designazione non comporta alcun diritto per il Responsabile ad uno specifico compenso o indennità o rimborso per l'attività svolta.

Per tutto quanto non previsto dal presente atto di designazione si rinvia alle disposizioni generali vigenti ed applicabili in materia di protezione dei dati personali.

\* \* \*

Si accludono i seguenti documenti:

- Allegato 1 "*Descrizione del Trattamento*"
- Allegato 2 "*Descrizione dei Provvedimenti Tecnici e Organizzativi*"

Milano, 22.02.2019

Per AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA DELLA LOMBARDIA  
Legale Rappresentante p.t, Direttore Generale, Dott. Alberto Zoli  
in nome e per conto del Titolare del Trattamento

Per CORTI ApS  
Legale Rappresentante, Direttore Generale, Andreas Cleve  
in nome e per conto del Responsabile del Trattamento

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Cleve', written in a cursive style.

## Allegato 1

### Descrizione del Trattamento

#### A. Oggetto (Oggetto del Trattamento)

Il presente contratto ha ad oggetto il trattamento dei dati personali e/o appartenenti a categorie particolari di dati raccolti dagli interessati mediante la registrazione delle chiamate di emergenza inoltrate dagli utenti al Numero Unico Europeo di emergenza 112 e la registrazione di quelle smistate dalla Centrale Unica di Risposta (CUR) 112 alla Sala Operativa Regionale Emergenza Urgenza (SOREU) 118 per l'attivazione del soccorso sanitario di emergenza urgenza extraospedaliero per urgenza da arresto cardiaco.

#### B. Base giuridica del trattamento:

Il trattamento dei dati personali dell'utente è l'esecuzione dell'Accordo di collaborazione per la prova della funzionalità della piattaforma di riconoscimento delle chiamate di emergenza urgenza per arresto cardiaco extraospedaliero, sviluppato da CORTI. (art 6 let b) Regolamento (UE) 2016/679).

#### C. Durata

Il Trattamento dei dati ha durata dalla pari a quella dell'Accordo di collaborazione dal quale trae origine e decorre dalla data di sottoscrizione dell'Accordo di collaborazione e sino al 01.09.2019, con esclusione del tacito rinnovo.

#### D. Categorie di interessati

Interessati del trattamento sono i soggetti che hanno effettuato una chiamata di emergenza generica, nonché, per il 50% dei casi ricompreso nelle 100 ore di chiamate, avente le caratteristiche di urgenza da arresto cardiaco.

#### E. Tipologia di dati oggetto di trattamento, Tipologia di trattamento e Finalità del Trattamento:

##### Oggetto:

- o dati personali, geolocalizzazione e dati sullo stato di salute delle persone che hanno effettuato chiamate di emergenza per situazioni di arresto cardiaco extraospedaliero alla Sala Operativa Emergenza Urgenza (SOREU 118);

#### F. Finalità del trattamento:

I dati personali degli interessati vengono trattati ad opera del Titolare e del Responsabile del trattamento CORTI al fine di verificare la capacità della piattaforma per il riconoscimento vocale dell'arresto cardiaco sviluppata da CORTI, in una prima Fase, di lavorare con la lingua italiana e, successivamente, di riconoscere e classificare correttamente le chiamate di emergenza per situazioni di arresto cardiaco extraospedaliero.

##### ● Titolare del trattamento AREU

AREU tratta i dati personali e/o i dati appartenenti a categorie particolari nell'esecuzione dei compiti di interesse pubblico attribuiti all'Azienda (cfr. Punto "base giuridica del trattamento") consistente nell'offerta del migliore servizio di soccorso di emergenza urgenza extraospedaliera a favore dei soggetti che si trovano nel territorio della Regione Lombardia.

- **Responsabile del trattamento CORTI**

CORTI tratta i dati personali e/o appartenenti a categorie particolari di dati sopra indicati al solo fine di valutare la capacità della propria piattaforma, in una prima Fase, di lavorare con la lingua italiana e, successivamente, di riconoscere e classificare correttamente le chiamate di emergenza per situazioni di arresto cardiaco extraospedaliero.

#### **G. Tipologia di trattamento:**

Il trattamento (art. 4 RGPD) avviene mediante raccolta, registrazione, organizzazione, strutturazione, consultazione, adattamento o modifica, comunicazione mediante trasmissione, raffronto o interconnessione, cancellazione o distruzione.

Si ricorda che il trattamento può essere effettuato esclusivamente da personale autorizzato dal Titolare e dal Responsabile che opera solo seguendo le istruzioni impartite.

#### **H. Divieti di trattamento**


E fatto espresso divieto al Responsabile del Trattamento CORTI di trattare i dati per finalità differenti da quelle indicate dall'Accordo di Collaborazione per la verifica della funzionalità del sistema di riconoscimento vocale di situazioni di arresto cardiaco extraospedaliero nell'ambito di chiamate al numero di emergenza, nonché di comunicare, diffondere e divulgare, in qualsiasi modo e con qualsiasi mezzo, i dati trattati quale Responsabile del Trattamento.

#### **I. Modifiche**

Il presente contratto di nomina di Responsabile esterno di trattamento può essere modificato dalle parti per iscritto e con le stesse modalità di approvazione del presente atto.

Per AREU, il Legale Rappresentante, Dott. Alberto ZOLI

Per CORTI ApS, il Legale Rappresentante, Andreas Cleve



## **Descrizione dei Provvedimenti Tecnici e Organizzativi**

### **1. Controllo dell'accesso a locali e impianti**

*Devono essere impediti gli accessi (in senso fisico) non autorizzati.*

Provvedimenti tecnici e organizzativi per controllare gli accessi a locali e impianti, in particolare per verificare le autorizzazioni:

Corti utilizza un fornitore europeo di servizi di *Hosting* e *Housing* che garantisce certificazione ISAE 3402 di Tipo 2 approvata e, certificazione ISO 27001 per quanto concerne la sicurezza fisica. Ciò fornisce il pieno controllo degli accessi e del monitoraggio, assicurando la conformità GDPR.

### **2. Controllo dell'accesso ai sistemi**

*Devono essere impediti gli accessi non autorizzati ai sistemi informativi.*

Provvedimenti tecnici (controllo dell'identità/della password) e organizzativi (dati anagrafici degli utenti) per l'identificazione e l'autenticazione degli utenti:

I dati sono accessibili solo all'interno del *cloud* Corti e con un dispositivo previamente autorizzato. L'accesso alla collocazione è possibile solo tramite un tunnel VPN MPLS da tali dispositivi autorizzati. I dispositivi sono autorizzati utilizzando credenziali utente specifiche e autenticazione a più fattori.

### **3. Controllo della fruizione dei dati**

*Nei sistemi informatici devono essere impediti le attività non consentite dai diritti d'accesso concessi.*

Definizione basata sui requisiti del programma di autorizzazione e dei diritti d'accesso, nonché monitoraggio e registrazione degli accessi:

Gli scienziati dei dati hanno le proprie credenziali di autenticazione per accedere ai dati e gli viene concesso l'accesso ai set di dati valutando caso per caso, e se ritenuto necessario dal nostro Chief Technology Officer. Inoltre, pratichiamo un regolare controllo degli accessi, aggiornamenti periodici di sicurezza e sigliamo Accordi di Confidenzialità con i dipendenti per proteggere i dati.

### **4. Controllo delle comunicazioni**

*Devono essere controllati gli aspetti della comunicazione dei Dati Personali: trasferimento elettronico, trasporto dei dati, controllo della trasmissione, ecc.*

Provvedimenti concernenti il trasporto, la trasmissione e la comunicazione o l'archiviazione (manuale o elettronica) dei dati tramite supporti informatici di dati, nonché i successivi controlli:

Se necessario, i dati vengono trasferiti tramite FTP o HTTPS Sicuri che utilizzano entrambi il metodo di crittografia TLS 1.2 approvato FIPS (*Federal Information Processing Standards*). I dati a riposo vengono crittografati utilizzando l'algoritmo AES256 (*Advance Encryption Standard*), anch'esso approvato FIPS. Seguiamo linee guida rigorose in fatto di gestione dei dati durante l'elaborazione, compreso un audit completo di verifica di chi ha effettuato l'accesso ai dati, e in quale momento.

## **5. Controllo dei dati immessi**

*Deve essere conservata la documentazione integrale della gestione e manutenzione dei dati.*

Provvedimenti per il controllo successivo dell'eventuale immissione, modifica o eliminazione (cancellazione) dei dati e da parte di chi:

Aggiunta, modifica e cancellazione dei dati vengono registrati interamente su un audit log (registro attività e controllo). L'accesso a fare ciò è solo garantito ai dipendenti se considerato necessario.

## **6. Controllo delle attività**

*I Trattamenti devono essere eseguiti attenendosi alle Istruzioni.*

Provvedimenti (tecnici e organizzativi) per separare le responsabilità rispettive del Titolare del Trattamento e del Responsabile del Trattamento:

Non appena i dati sono consegnati da parte del Titolare del Trattamento, CORTI si assume la piena responsabilità per la sicurezza e il controllo degli accessi ai dati. Tutti i dati sono resi accessibili ai dipendenti CORTI per la realizzazione del lavoro concordato precedentemente con il Titolare del Trattamento. Sicurezza e autenticazione sono assicurati ed è garantita una autorizzazione caso per caso da parte del Chief Technology Officer di CORTI.

## **7. Controllo della disponibilità**

*I dati devono essere protetti contro la distruzione o la perdita accidentale.*

Provvedimenti per garantire la sicurezza (fisica e logica) dei dati:

Lavoriamo in un ambiente critico in cui il fallimento non è un'opzione. Per questo abbiamo costruito un'intera soluzione, per esempio infrastrutture e interfaccia database, in modo da essere ridondante al 100% in caso di problemi tecnici ed emergenze improvvise.

## **8. Controllo della separazione**

*I dati raccolti per fini diversi devono anche essere Trattati separatamente.*

Provvedimenti per il Trattamento separato (archiviazione, modifica, cancellazione e trasmissione) di dati con finalità differenti:

I dati sono salvati in maniera separata di proposito e dal Titolare dei dati. Tutte le modifiche dei dati oggetto sono fatte individualmente e in accordo con la loro finalità.

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA VERIFICA DELLA FUNZIONALITÀ DEL**

**SISTEMA DI RICONOSCIMENTO VOCALE DELL'ARRESTO CARDIACO IN CHIAMATA DI**

**EMERGENZA SVILUPPATO DA CORTI**

**TRA**

**CORTI ApS**, con sede legale in via Store Strandstraede 21, 1th, 1255 Copenhagen, Danimarca, identificativo CVR 35669825, legalmente rappresentata da Andreas Cleve, nato a Copenhagen il 04.11.1986, nella qualità di Direttore Generale.

**E**

**L'AZIENDA REGIONALE EMERGENZA URGENZA** (di seguito per brevità indicata Azienda) con sede legale in Via Alfredo Campanini n. 6, 20124 Milano, partiva IVA 03128170135 rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, nato a Forlì il 28.03.1955, nella sua qualità di Direttore Generale pro-tempore e legale rappresentante

**PREMESSO che**

- nell'aprile 2018 si è svolto presso Lubjana un incontro organizzato da Associazione europea dei numeri di emergenza (EENA), ONG con sede a Bruxelles che ha quale missione istituzionale il miglioramento delle risposte fornite dai servizi di emergenza per conto dei cittadini e, in particolare, di quelli legati all'utilizzo del servizio di Numero Unico Emergenza paneuropeo 112. EENA, infatti, si occupa di offrire momenti di incontro e confronto tra i diversi soggetti che operano nel sistema dell'emergenza urgenza, sia sviluppatori di tecnologie che di Enti, Ministeri ed altri soggetti pubblici e privati.

- nel contesto sopra descritto, AREU ha partecipato al predetto incontro per confrontarsi con altre organizzazioni con funzioni simili e per conoscere eventuali nuovi strumenti utili a migliorare le proprie performance;

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a € 96. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642. Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n. AGE.AGEDP2MI.REGISTROUFFICIALE.0001467. 04-01-u-2017

- al medesimo incontro ha partecipato anche Corti, presentando la propria tecnologia che permette, dall'ascolto in tempo reale delle conversazioni telefoniche, il riconoscimento le chiamate di emergenza che trattano di arresti cardiaci extra-ospedaliero ed altre condizioni mediche critiche,

### ***richiamati***

- L'art. 16 della L.R. 33/2009 e s.m.i che attribuisce ad AREU, la gestione del servizio di soccorso sanitario extraospedaliero 118 comprensivo della gestione delle chiamate di emergenza sanitaria da parte della popolazione del territorio lombardo, mediante 4 Sale Operative Emergenza Urgenza (SOREU 118), sovra-provinciali, deputate alla ricezione delle chiamate, qualificazione dell'evento e coordinamento degli interventi di soccorso;

- La DGR X/1185/2013 e DGR X/5954 con la quale la regione ha promosso lo sviluppo di progetti di impiego di alte tecnologie anche in ambito sanitario;

### **TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE**

#### **Articolo 1 - Premesse**

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante della presente convenzione.

#### **Articolo 2 - Oggetto**

La Convenzione ha per oggetto la prova della piattaforma sviluppata da Corti per l'analisi vocale con Intelligenza Artificiale (AI) applicata alle conversazioni audio nell'ambito dell'emergenza, con particolare riguardo agli arresti cardiaci extra-ospedalieri.

Nello specifico, CORTI ha necessità, in primo luogo, di consentire al proprio sistema operativo di abituarsi ed apprendere la lingua italiana e, successivamente, di sottoporre al sistema stesso le telefonate attinenti a casistiche di arresto cardiaco per consentire allo stesso di apprenderne le particolarità e riconoscerle.

In tale contesto, AREU, quale soggetto istituzionalmente preposto alla gestione del servizio di soccorso sanitario extraospedaliero 118 per le chiamate di emergenza, ha la possibilità di fornire a CORTI un numero di chiamate o una quantità temporale di chiamate sufficiente per la prova del sistema di intelligenza artificiale sviluppato da controparte, con dazione delle stesse secondo le modalità indicate nel successivo ART. \_\_\_\_\_.

Il presente accordo di collaborazione, dunque, consta di 2 fasi distinte, la prima volta a constatare la capacità del sistema di lavorare con la lingua italiana e la seconda dedicata alla prova della bontà dello stesso nella fase di individuazione delle chiamate qualificate come richieste di intervento del soccorso per arresto cardiaco. Si precisa, sin da ora che lo svolgimento della Fase 2 è subordinato all'esito positivo della Fase 1.

La prova coinvolge le Strutture Aziendali AREU di SC Sistemi Informativi per la parte tecnica delle operazioni e la SC Direzione Medica per quanto attiene alla valutazione della bontà del sistema nell'ambito del riconoscimento delle peculiarità delle chiamate di soccorso per arresto cardiaco.

### **Articolo 3 – Entrata in vigore, durata, esecuzione dell'accordo di collaborazione**

Il presente accordo entra in vigore alla data dell'ultima sottoscrizione e avrà termine entro il 01.09.2019.

Qualora la collaborazione non venisse conclusa entro tale termine, le Parti di comune accordo valuteranno la possibilità di prorogare il contratto mediante comunicazioni scritte a mezzo PEC e previa istanza motivata di prosecuzione da parte delle Strutture aziendali impegnate nell'accordo rivolta alla Direzione Strategica di AREU ed acquisizione del parere favorevole da parte della stessa.

### **Articolo 4- Condizioni operative: impegni di AREU**

AREU si impegna a fornire a CORTI un monte ore di 100 ore di telefonate di emergenza urgenza per abituare la piattaforma alla lingua italiana (FASE 1) ed un successivo monte ore di 100 ore di telefonate aventi le caratteristiche, per il 50%, di chiamate di emergenza per arresto cardiaco e, per il restante 50% di chiamate e di emergenza, al fine di verificare la capacità del sistema di riconoscerne ed identificarle correttamente.

Il secondo monte ore di telefonate, con avvio della Fase 2 della collaborazione, viene consegnato solo ed esclusivamente a fronte di positivi riscontri al termine della fase 1 volta ad abituare la piattaforma alla lingua italiana.

#### **Art. 5- Condizioni operative: Impegni di CORTI**

CORTI si impegna ad acquisire un primo monte ore di 100 ore di chiamate ed un successivo monte ore di 100 ore di chiamate di emergenza, delle quali il 50% qualificate come chiamate per arresto cardiaco ed a trattare le stesse esclusivamente per le finalità indicate dal presente accordo di collaborazione.

CORTI si impegna a non divulgare né diffondere in qualsiasi modo o con qualunque forma le telefonate che verranno consegnate, nonché a rispettare tutte gli adempimenti a carico della stessa derivanti dall'Atto di nomina di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dati personali.

Durante lo svolgimento della FASE 1 del programma CORTI si impegna a dare riscontro, con cadenza mensile, ad AREU in ordine alla rilevata o meno capacità del sistema di lavorare con la lingua italiana. I riscontri per la Fase 1 devono essere indirizzati alla SC Sistemi informativi di AREU che li condivide con la Direzione Amministrativa e la Direzione Sanitaria di AREU.

Solo in caso di esito positivo della fase 1, CORTI può procedere con la Fase 2 e,

anche in questa fase, invia riscontri mensili sulla funzionalità del sistema nelle operazioni di riconoscimento delle peculiarità delle chiamate di arresto cardiaco.

I riscontri della fase 2 devono essere indirizzati alla SC Direzione medica di AREU che li condivide con la SC Sistemi informativi e la Direzione Amministrativa di AREU.

In caso di esito negativo della Fase 1, e, in ogni caso, al termine della FASE 2, CORTI si impegna a restituire ad AREU tutto il monte ore di chiamate ricevute, dando comunicazione contestuale dell'avvenuta integrale cancellazione delle stesse ed impossibilità di fruirne ulteriormente da parte di CORTI.

#### **Art.6- Impegni in caso di esito positivo della FASE 2**

In caso di esito positivo della FASE 1 e della Fase 2, CORTI si impegna a consentire ad AREU di provare, secondo le modalità che verranno individuate dall'Azienda, il sistema di intelligenza artificiale per il riconoscimento vocale dell'arresto cardiaco sul sistema operativo in uso ad AREU per la gestione delle chiamate di emergenza.

L'installazione avviene, da parte di CORTI a titolo assolutamente gratuito e senza alcun impegno di acquisto futuro da parte di AREU del sistema sviluppato da CORTI.

#### **Art. 7- Caratteristiche delle chiamate**

Al fine di consentire al sistema di CORTI di apprendere la lingua italiana e, successivamente, di riconoscere le peculiarità delle chiamate di emergenza per arresto cardiaco, il monte ore di 100 telefonate e le eventuali successive 100 ore di chiamate vengono consegnate a CORTI in forma "copia dell'originale", così come registrate dai sistemi operativi di AREU. Le Parti danno conto, infatti, della circostanza che la dazione di chiamate in forma non modificata, non consente al sistema di lavorare correttamente in quanto priva lo stesso di elementi indispensabili per l'identificazione delle telefonate di emergenza per problemi

cardiaci.

I requisiti tecnici dei dati che AREU si impegna a fornire e che servono a CORTI per lavorare con il proprio sistema sono indicati nell'apposito allegato "Requisiti Tecnici" che è parte integrante del presente accordo.

La disciplina delle modalità del trattamento delle chiamate sono indicate nell'Atto di nomina di Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 in allegato al presente accordo.

#### **Articolo 8- Impegni economici**

L'esecuzione del predetto accordo di collaborazione non comporta alcun onere a carico del bilancio aziendale di AREU né per la fase 1 né per l'eventuale fase 2 della collaborazione.

#### **Articolo 9 – Referenti per la collaborazione:**

Gli incaricati per la collaborazione per AREU sono: Direttore SC Sistemi Informativi, Dott. Piero Maria Brambilla e, nell'ambito della Direzione Medica- Referente Clinico per le SOREU, Dott. Paolo Galimberti.

Referente della collaborazione per CORTI: Responsabile per i progetti in Italia, Dott. Matteo Palladini

#### **Articolo 10 – Segretezza.**

CORTI ed AREU sono tenute ad osservare il segreto nei confronti di terzi per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti e oggetti di cui possono venire a conoscenza o che siano comunicati dalla controparte nel corso della verifica di funzionalità del sistema di riconoscimento delle chiamate di emergenza per arresto cardiaco sviluppato da CORTI nel rispetto delle vigenti leggi italiane, in particolare delle norme in materia di tutela della riservatezza.

#### **Art. 11 - Risoluzione espressa**

AREU può risolvere il presente accordo di collaborazione nel caso in cui CORTI violi gli impegni assunti in materia trattamento delle chiamate di emergenza consegnate dall'Azienda e derivanti sia dal presente accordo che dall'atto di nomina di responsabile esterno del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679. L'Azienda può risolvere l'accordo anche in caso di esito negativo della FASE 1 con rilevata incapacità del sistema di lavorare con la lingua italiana.

La risoluzione del rapporto comporta la restituzione ad AREU da parte di CORTI di tutte le chiamate ricevute, con contestuale comunicazione di avvenuta cancellazione delle stesse da ogni sistema operativo di CORTI.

Nessuna altra pretesa o rivendicazione può essere avanzata ad alcun titolo dall'Azienda alla Società in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto.

#### **Articolo 12 - Recesso**

Ciascun contraente ha il diritto di recedere, per giustificati e gravi motivi, dal presente contratto con un preavviso scritto di almeno 30 giorni, da comunicare all'altra parte al recapito PEC pubblicato sui rispettivi siti internet.

Nessuna altra pretesa o rivendicazione può essere avanzata ad alcun titolo dall'Azienda alla Società in conseguenza dell'anticipata cessazione del rapporto.

Anche in caso di recesso, CORTI deve restituire tutte le chiamate ricevute e dare riscontro dell'avvenuta cancellazione delle stesse da ogni sistema di CORTI, ai sensi dell'art. 7 del presente accordo.

#### **Articolo 13 – Responsabilità per danni.**

CORTI si assume ogni responsabilità per eventuali danni arrecati a persone, cose e all'Azienda stessa derivanti dalla prova del sistema di riconoscimento della chiamata di emergenza per arresto cardiaco extraospedaliero.

**Articolo 14 – Diritti di proprietà dei risultati e pubblicazione.**

Tutti i risultati e le invenzioni brevettabili del sistema riconoscimento della chiamata di emergenza per arresto cardiaco extraospedaliero sviluppato da CORTI per il saranno di proprietà della stessa, fermo restando l'impegno di CORTI a fornire i dati riguardanti le prove di funzionalità del sistema.

CORTI autorizza l'Azienda a utilizzare i predetti risultati per i propri fini istituzionali, nel rispetto della riservatezza.

CORTI in nessun caso potrà fornire a terze parti dati personali ed ogni altro tipo di informazione acquisita mediante la gestione delle chiamate di emergenza fornite da AREU, ma solo ed esclusivamente informazioni e dati resi in forma anonima.

**Articolo 15 – Modifiche all'accordo.**

Eventuali modifiche all'accordo sottoscritto tra le parti possono essere effettuate solo per iscritto e costituiscono oggetto di un atto aggiuntivo ed integrativo alla presente accordo di collaborazione con effetto dalla sottoscrizione dell'atto.

**Articolo 16 – Trattamento dati personali.**

CORTI e l'Azienda, debitamente informate in merito a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. prestano il loro consenso e danno espressa autorizzazione affinché i loro dati vengano reciprocamente trattati e/o comunicati per l'esecuzione del presente accordo di collaborazione.

I dati personali delle Parti ed i dati personali di cui le stesse vengono a conoscenza nell'esecuzione del presente accordo di collaborazione, con speciale riguardo ai dati presenti nelle chiamate di emergenza consegnate da AREU a CORTI, vengono trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dati personali; in tale contesto, AREU è Titolare (art. 27 del Regolamento (UE) 2016/679)

dei dati delle chiamate di emergenza che consegna a CORTI e CORTI viene nominato Responsabile Esterno del Trattamento ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.

#### **Art. 17. Rapporti tra le Parti- Diritto applicabile**

Al presente rapporto di collaborazione tra le Parti si applica la lingua italiana.

Il presente accordo di collaborazione è regolato esclusivamente dalla Legge Italiana. In caso di dubbi sull'interpretazione del presente accordo di collaborazione, prevale il significato dato dall'applicazione della lingua italiana.

#### **Articolo 18 – Controversie.**

La normativa applicabile al presente accordo di collaborazione è quella vigente nel territorio italiano.

In caso di controversia nell'interpretazione o nell'esecuzione del presente accordo di collaborazione, la questione verrà in prima istanza definita in via stragiudiziale e secondo il diritto italiano.

Qualsiasi controversia, non risolvibile in via stragiudiziale, che sorgesse tra le parti a proposito del presente accordo di collaborazione, incluse, in via esemplificativa e non esaustiva, quelle relative alla sua interpretazione, validità, efficacia o risoluzione o di ogni altro atto ad esso comunque connesso o da esso dipendente, sarà risolta ai sensi del diritto italiano e dalla competente autorità giudiziaria del Foro di Milano, quale foro esclusivo di competenza.

A tal fine l'Azienda e CORTI eleggono il proprio domicilio presso la loro sede legale, come indicata nell'intestazione del presente atto.

#### **Articolo 19 – Spese per imposta di bollo e registrazione.**

Le imposte per la regolarizzazione del presente accordo di collaborazione ai fini dell'imposta di bollo sono a carico di CORTI. Il presente contratto è soggetto a

registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 131 del 24.06.1968 e successive modificazioni e integrazioni. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che la richiede.

**Art. 21 - Piano di Prevenzione della corruzione- Codice di comportamento**

Le Parti, con la sottoscrizione del presente accordo di collaborazione si impegnano al rispetto dei documenti Piano di prevenzione della corruzione e Codice di comportamento di AREU (visibili e consultabili sul sito internet istituzionale dell'Azienda), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto di collaborazione.

Letto, confermato, sottoscritto con firma digitale.

Milano, data dell'ultima sottoscrizione digitale

Azienda Regionale Emergenza Urgenza di Milano

Il Direttore Generale Dott. Alberto Zoli

CORTI ApS Date: 22/02-2019

Il Direttore Generale, Andreas Cleve



Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificamente le clausole di cui agli artt. 11, 17 e 18 del presente accordo.

Azienda Regionale Emergenza Urgenza di Milano

Il Direttore Generale Dott. Alberto Zoli

CORTI ApS Date: 22/02-2019

Il Direttore Generale, Andreas Cleve





PROPOSTA DI DELIBERA N. 107/2019

**Oggetto: ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA VERIFICA DELLA FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA DI RICONOSCIMENTO VOCALE DELL'ARRESTO CARDIACO IN CHIAMATA DI EMERGENZA SVILUPPATO DA CORTI**

**Attestazione**

Il/La sottoscritto/a, in qualità di proponente, attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui all'oggetto.

La presente attestazione costituisce parte integrante e sostanziale del provvedimento di cui all'oggetto.

Milano, 12/03/2019

Il/La proponente del provvedimento

ALBONICO ANDREA

(La presente delibera è sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)